

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1759-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1966*

*modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3482)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 febbraio 1968*

Aumento del contributo statale in favore della  
Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento dei minori ricoverati dalla Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia, è fissato in lire 70.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1966.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

A favore della medesima Fondazione è concesso, altresì, un contributo straordinario di lire 35.000.000.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 4.

All'onere di lire 105.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte dei maggiori proventi di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, numero 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

La Fondazione, a modifica dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, estende la propria attività assistenziale ai minori di tutta la Regione campana.

Art. 5.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione promuoverà gli atti necessari all'approvazione dello Statuto.

Detto Statuto prevede un Consiglio di amministrazione che abbia una maggioranza composta da rappresentanti dei Consigli comunale e provinciale di Napoli nonchè, a turno, degli altri Consigli provinciali della Regione.

Nella designazione delle predette rappresentanze dovrà essere garantita la partecipazione della minoranza.

Art. 6.

All'onere di lire 105 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

All'onere di lire 70 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

*Identico.*